

IL DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO
AL DECRETO N. 36/21 IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ SPORTIVE E LAVORO SPORTIVO

LAVORO SPORTIVO

Aspetti salienti della proposta di decreto correttivo

Avv. Guido Martinelli

- Vengono recuperate le cooperative tra le figure giuridiche che possono svolgere attività sportiva dilettantistica. Questo potrà consentire alle numerose cooperative sportive esistenti di proseguire la propria attività, svolta fino ad oggi. Vengono invece eliminate le società di persone introdotte dal decreto Spadafora.
- Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- [...] **c)** società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli V e VI, del codice civile; [...].

- **Art. 7**

«...»

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ...».

- **Art. 9**

«Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del ...».

- Altro aspetto da considerare, per le ASD, riguarda la scelta di richiedere o meno la personalità giuridica, occorrendo, nel primo caso, il rispetto in sede statutaria anche delle disposizioni dettate dal Codice Civile, negli articoli dal 14 al 35, oltre a quanto già precedentemente illustrato.
- Le clausole che, ai sensi del Dlgs. 36/2021, debbono essere presenti nei nuovi statuti degli enti sportivi dilettantistici, ferma restando la decorrenza del 1 gennaio 2023, sono le seguenti:
 - a)** l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (clausola obbligatoria);
 - b)** l'assenza di fini di lucro secondo la nuova accezione dell'art. 8 del Dlgs. 36/2021 (clausola obbligatoria);

c) la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali;

d) per le sole SSD, la possibilità di procedere alla parziale distribuzione di utili ed avanzi di gestione annuali, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 8 c.3 del DLgs. 36/2021 e) per le sole SSD, la possibilità di rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 8 c.3 del DLgs. 36/2021.

- Ove dunque si debba redigere un nuovo statuto di ASD/SSD nel corso del 2022, si deve necessariamente tener conto sia del quadro normativa attuale, che di quello che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2023.
- Ridefinizione del concetto di tesseramento.
- Ridefinizione delle incompatibilità «qualsiasi carica».

- Il riferimento normativa è l'art. 8, c.3, del DLgs. 36/2021, che introduce l'innovativa possibilità, per le SSD costituite nelle forme societarie di parziale remunerazione del capitale investito dai soci, mediante le seguenti modalità, da recepire anche statutariamente, di distribuzione di utili o avanzi di gestione:
 - a) la distribuzione di dividendi ai soci può avvenire non solo in denaro, ma anche mediante aumento gratuito del capitale sociale oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari;
 - b) la quota distribuibile deve essere comunque inferiore al 50% degli utili o avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti;
 - c) la distribuzione deve avvenire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato dai soci;

d) è possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

e) è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui sopra.

- La decorrenza della nuova norma è il 1 gennaio 2023, ex art. 51, c.1, del Dlgs. 36/2021.

- Va nel frattempo segnalata una copiosa produzione di sentenze da parte della Corte di Cassazione, tutte affermanti il principio secondo il quale non sia possibile includere tra i redditi diversi di cui all'art. 67, c.1, lett. m) del TUIR (i c.d. compensi sportivi dilettantistici) le somme percepite da coloro che svolgono professionalmente e con continuità attività lavorative in ambito sportivo dilettantistico.
- In tali casi, secondo la Cassazione, il rapporto tra ASD e lavoratore deve rientrare nell'ambito delle fattispecie del lavoro subordinato oppure del lavoro autonomo, secondo i principi generali ordinamentali.

LAVORO SPORTIVO

Lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo è:

L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara.

Ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

LAVORO SPORTIVO

Il lavoro sportivo professionistico

Il decreto abroga la legge n. 91/81 sul professionismo sportivo ma, sostanzialmente, ne riproduce sostanzialmente i contenuti all'interno del testo.

Pertanto, per le attività sportive professionistiche non sono presenti, al momento, novità da evidenziare.

L'unica è la possibilità di concludere contratti di apprendistato con gli atleti o la parziale defiscalizzazione per le piccole società professionistiche per l'avviamento allo sport degli under 23.

IL PROFESSIONISMO

- **Presunzione di lavoro subordinato** per gli atleti se l'attività è prestata in via **principale, o prevalente, e continuativa**
- Il rapporto costituisce però oggetto di **lavoro autonomo** se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
 - l'attività è svolta nell'ambito di una **singola manifestazione sportiva** o di **più manifestazioni tra loro collegate** in un **breve** periodo di **tempo**;
 - lo sportivo **non** è **contrattualmente vincolato** per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
 - la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera otto ore settimanali** oppure **cinque giorni ogni mese** ovvero **trenta giorni ogni anno**.

Possibilità per le **società sportive dilettantistiche** che svolgono attività di avviamento e di promozione dello sport e gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi di **distribuire una certa percentuale di dividendi**, fino all'ottanta per cento dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti previa autorizzazione U.E.

IL DILETTANTISMO

Per importi fino a € 5.000,00

- Non si applicano né ritenute fiscali né ritenute previdenziali.

Per importi tra 5.000,00 euro e 15.000,00 euro

- Non si applicano ritenute fiscali ma si applicano ritenute previdenziali con **aliquota unica** per i contributi previdenziali al **25% oltre il 2,03% di oneri assistenziali** (24% per gli iscritti ad altra forma pensionistiche) di cui 1/3 a carico del collaboratore.
- Non rientrano nel computo dei 15.000,00 euro i rimborsi spese a piè di lista.
- **Fino al 31 dicembre 2027 ci sarà una riduzione al 50% del solo imponibile previdenziale** con analogo dimezzamento dei periodi contributivi iscritti per ogni lavoratore.

LAVORO SPORTIVO

Aspetti salienti della proposta di decreto correttivo

- Il lavoro dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
 - a) La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

- **Abrogazione della figura dell'amatore e introduzione di quella del volontario sportivo analogamente a quanto prevede la riforma del terzo settore: è volontario colui che svolge l'attività a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive documentate.**
- **1.** Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
- **2.** Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

- **Rinvio al 31 luglio 2023 della abolizione del vincolo sportivo.**
- Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza a titolo di volontariato.

Nel caso in cui operassero a titolo oneroso dovranno essere espressamente autorizzato dalla amministrazione di appartenenza ed a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

I prospetti sopra riportati evidenziano schematicamente che gli interventi correttivi al decreto legislativo n. 36 garantirebbero, da una parte, le giuste tutele previdenziali ed assistenziali per il lavoro sportivo e, dall'altra, la sostenibilità del mondo sportivo di base, pur se in un momento decisamente critico sotto il profilo economico.

Inoltre, la richiesta di semplificazione degli adempimenti riduce notevolmente gli oneri a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche per eventuali servizi amministrativi.

Gli importi fino a euro 5.000 per periodo di imposta del percipiente non costituiscono base imponibile.

E ancora:

- a) Non vi è decremento degli attuali “professionisti” dell’area del professionismo sportivo, in quanto non vengono toccati gli attuali dipendenti e titolari di partita Iva. Al contrario, una più chiara distinzione consentirà un incremento di queste due categorie;
- b) Si salvaguardano associazioni e società sportive, in un contesto in cui gli operatori sportivi sono oggi gli unici soggetti che consentono il funzionamento dell’impiantistica sportiva, dopo il graduale ritiro, negli ultimi 10 anni, di tali gestioni da parte degli enti locali;
- c) Il mantenimento dell’attuale sistema sportivo consente la stabilizzazione di tutto l’indotto che ruota intorno allo sport che, si ricorda, è pari al 2% del PIL;
- d) Le modifiche proposte, con un utilizzo adeguato del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consentirà, da una parte, di riconoscere le previste agevolazioni a chi ne ha diritto, dall’altra aiuterà a far emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale;

ASPETTI SALIENTI DI DECRETO CORRETTIVO

Il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica applicando solo per quest'ultima la disciplina della riforma dello sport.

Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.